

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SC
21/12/2009-21/06/2012 TF 1,15% 1^ EMISSIONE". CODICE ISIN IT0004561459
REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario «BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE S.C. 21/12/2009–21/06/2012 TASSO FISSO 1,15% 1^ EMISSIONE», emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, è di un importo nominale massimo di euro 10.000.000,00 ed è costituito da obbligazioni del taglio minimo di euro 10.000,00, non frazionabile, o da tagli più elevati per importi multipli di euro 1.000,00. I titoli di cui al presente regolamento saranno dematerializzati e gestiti in regime accentrato presso la Monte Titoli S.p.A di Milano.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100% del valore nominale) cioè al prezzo di euro 10.000,00 per ogni obbligazione da nominali 10.000,00 euro.

Articolo 3 - Durata e rimborso ordinario

La durata del prestito è di 2,5 anni, che decorrono dal 21/12/2009 al 21/06/2012 data di integrale rimborso alla pari.

Articolo 4 - Godimento

Il prestito ha godimento il 21/12/2009.

Articolo 5 - Interessi

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano interessi fissi calcolati sul valore nominale pari al 1,15% lordo su base annua, pagabili in rate semestrali posticipate il 21 giugno ed il 21 dicembre di ogni anno. Il tasso lordo semestrale resta fissato nella misura del 0,575%. Qualora la scadenza delle cedole cadesse in giorno non lavorativo bancario, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Gli interessi non incassati alle relative scadenze diventeranno infruttiferi. L'ultima cedola di interessi è pagabile il 21 giugno 2012.

Articolo 6 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso dell'obbligazione verrà effettuato autonomamente dalla Banca mediante accredito dei rispettivi importi sul conto indicato dal sottoscrittore al momento dell'acquisto e/o esclusivamente presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C..

Articolo 7 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 8 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi. In base alla normativa attualmente vigente:

Redditi di capitali - Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile- nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con le modifiche apportate dall'art. 12 del DL 21 novembre 1997, n. 461- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze - Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 461/97), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 461/97 e secondo i regimi di cui agli art. 5,6,7 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 9 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'emittente.

Articolo 10 - Periodo di collocamento

Le obbligazioni potranno essere sottoscritte dal 21/12/09 al 18/06/2010 salvo chiusura anticipata del collocamento.

Articolo 11 – Commissioni di sottoscrizione

Non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Articolo 12 – Clausole di subordinazione

Non sono previste clausole di subordinazione dei titoli ad altri titoli o passività dell'Emittente.

Articolo 13 – Impegni dell'Emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni.

Non sussiste nessun impegno dell'Emittente a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita dei titoli. L'Emittente non è obbligato a riacquistare i titoli prima della scadenza. L'Emittente, su sollecitazione del sottoscrittore, si riserva di verificare l'esistenza di potenziali acquirenti del titolo in qualità di Internalizzatore non sistematico. Non è prevista la negoziazione dei titoli su alcun mercato regolamentato.

Articolo 14 – Ulteriori diritti connessi ai titoli

Non esistono ulteriori diritti connessi ai titoli, salvo il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, secondo quanto descritto in precedenza.

Articolo 15 – Varie

Tutte le comunicazioni della Banca Emittente ai possessori delle obbligazioni, tranne quanto previsto dall'art. 5, saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e mediante affissione nei locali dell'Emittente aperti al pubblico. In conformità al Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB la Banca provvede al deposito del prospetto informativo per le emissioni c.d. "Plain Vanilla"; lo stesso è a disposizione gratuitamente dei sottoscrittori presso la propria Sede e le Filiali.

Art. 16 - Disciplina

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme civilistiche, alle leggi ed alle disposizioni in vigore in quanto applicabili alla fattispecie.

Articolo 17 - Foro competente

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro previsto dalle vigenti norme procedurali.

Cassano delle Murge, 16/12/2009

Il ViceDirettore Vicario

(Avv. Pietro Guida)

